SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2001, n. **346.**

Regolamento concernente modificazioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o più regolamenti, emana disposizioni concernenti la disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione di Governo ed, in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonché l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;

Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, concernente le competenze del direttore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, al fine di estendere l'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate nonché di adeguare la normativa medesima all'evoluzione tecnologica dei sistemi di trasmissione dei dati in via telematica e alle disposizioni vigenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6813 del 22 giugno 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni modificative del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164

1. Nell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di seguito indicato decreto n. 164 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:

a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;

b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

2. Nell'articolo 17 del decreto n. 164 del 1999 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

3. Nell'articolo 19 del decreto n. 164 del 1999 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.».

4. Nel decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati:

a) nell'articolo 3, comma 1, al «decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate» devono intendersi effettuati al «provvedimento amministrativo»;

b) nell'articolo 7, comma 4, al «decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate» devono intendersi effettuati al «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

c) nell'articolo 13, comma 6, al «decreto del Dipartimento delle entrate» devono intendersi effettuati al «provvedimento amministrativo»;

d) nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, commi 1 e 3, nell'articolo 9, comma 2, nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 21, commi 1 e 3, nell'articolo 22, comma 2, nell'articolo 25, commi 1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e nell'articolo 28, comma 1, al «Dipartimento delle entrate» devono intendersi effettuati all'«Agenzia delle entrate».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997. L'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, ha introdotto nel decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale.

— Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 1998, è il seguente:

«Art. 40 *(Disposizioni di attuazione).* — 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.».

— Il testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000.

— Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che disciplina le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1998.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Si riporta il testo degli articoli 57, 62 e 68 del decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 57 *(Istituzione delle agenzie fiscali)*. — 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle Agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.».

«Art. 62 *(Agenzia delle entrate)*. — 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.».

«Art. 68 *(Funzioni)*. — 1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.

2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concerne il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il testo dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 *(Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti). — 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:*

a) *comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;*

b) *consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;*

c) *trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14;*

d) *conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.*

2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono effettuate entro il 15 novembre di ciascun anno.

3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17 *(Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). — 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:*

a) *controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;*

b) *consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;*

c) *trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;*

d) *conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.*

2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalità stabilite all'art. 16.».

— Il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 19 *(Operazioni di conguaglio)*. — 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte resi-

dua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'art. 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

4. *Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.*

5. L'importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.».

— Il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Asseverazione).* — 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con *provvedimento amministrativo* di approvazione dei modelli di dichiarazione.

2. Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.».

— Il testo dell'art. 6, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6 *(Garanzie).* — 1. Le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata.

2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'*Agenzia delle entrate* di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.».

— Il testo dell'art. 7, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale).* — 1. Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'*Agenzia delle entrate*. Per il rilascio della autorizzazione, è presentata all'*Agenzia delle entrate* apposita domanda nella quale sono indicati:

a) il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;

b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di società richiedente;

c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell'assistenza fiscale;

d) le sedi presso le quali è prestata l'assistenza fiscale;

e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 6;

c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;

d) relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale.

3. L'*Agenzia delle entrate* procede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed alla regolarità della domanda di cui al comma 1, invitando la società richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari.

4. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale è concessa con *provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

— Il testo dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 *(Albi dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale).* — 1. Le società richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7, sono iscritte:

a) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese" se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

b) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti" se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del predetto decreto n. 241 del 1997.

2. Gli albi di cui al comma 1, sono tenuti presso l'*Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate* comunica alle società richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli albi di cui al comma 1, i CAF comunicano all'*Agenzia delle entrate*, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, nonché il trasferimento di quote o azioni.

3. Le società richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.

4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, può essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere *c)* e *d)*, dell'art. 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il trasferimento di quote o azioni è subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti.

5. È consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le società di servizi di cui all'art. 11, comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.».

— Il testo dell'art. 10, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Vigilanza)*. — 1. I competenti uffici dell'*Agenzia delle entrate* effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonché delle società di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

2. Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio dell'*Agenzia delle entrate* riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarità dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'*Agenzia delle entrate*, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si è adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentano aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF è considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ed è cancellato dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.».

— Il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 *(Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)*. — *(Omissis)*. 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con *provvedimento amministrativo*.».

— Il testo dell'art. 21, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 21 *(Adempimenti e requisiti)*. — 1. Per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente all'*Agenzia delle entrate*:

a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;

b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;

c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:

a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22;

b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;

c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1.

3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all'*Agenzia delle entrate* entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.».

— Il testo dell'art. 22, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 22 *(Garanzie)*. — 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'*Agenzia delle entrate* di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.».

— Il testo dell'art. 25, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 25 *(Vigilanza)*. — 1. I competenti uffici dell'*Agenzia delle entrate* possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle società di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono.

2. Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio dell'*Agenzia delle entrate* riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarità, dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'*Agenzia delle entrate*, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si è adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarità all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonché agli ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.».

— Il testo dell'art. 27, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 27 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. I CAF già autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando all'*Agenzia delle entrate* i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso all'*Agenzia delle entrate* adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono già in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati.

2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'art. 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, l'*Agenzia delle entrate* invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.».

— Il testo dell'art. 28, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 28 *(Disposizioni finali)*. — 1. Con propri provvedimenti organizzativi l'*Agenzia delle entrate* individua gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV.».

01G0404

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Godega di Sant'Urbano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Godega di Sant'Urbano (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Godega di Sant'Urbano (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Signoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Godega di Sant'Urbano (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 giugno 2001, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1392/Gab. del 3 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Godega di Sant'Urbano (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Signoriello.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Malaspina Santa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Malaspina Santa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Krankenschwester conseguito in Svizzera ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Krankenschwester conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola di assistenza igienico-sanitaria dell'Ospedale cantonale di San Gallo (Svizzera) dalla sig.ra Malaspina Santa, nata a San Gallo (Svizzera) il giorno 25 marzo 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Malaspina Santa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9822

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Martinez Campos Bertha del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Martinez Campos Bertha ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnico medio enfermeria pediatrica conseguito a Cuba ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnico medio enfermeria pediatrica conseguito nell'anno 1986, presso l'istituto politecnico della sanità di Las Tunes (Cuba) dalla sig.ra Martinez Campos Bertha, nata a Las Tunes (Cuba) il giorno 12 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Martinez Campos Bertha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9823

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vujevic Marija del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vujevic Marija ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1997, presso la scuola secondaria superiore di medicina di Sabac (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Vujevic Marija, nata a Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 10 ottobre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vujevic Marija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9824

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Srdic Jelena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Srdic Jelena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1993, presso la scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Srdic

Jelena, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 30 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Srdic Jelena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9825

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig. ra Obispo Obregon Martha Soledad del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Obispo Obregon Martha Soledad ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 1982, presso l'Università statale «Universidad Nacional del centro del Perù» di Huancayo (Perù) dalla sig.ra Obispo Obregon Martha Soledad, nata a Lima (Perù) il giorno 23 ottobre 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Obispo Obregon Martha Soledad è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9826

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Lami Haziz Ndricim del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lami Haziz Ndricim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla Università - Facoltà di infermieri, di Tirana (Albania) al sig. Lami Haziz Ndricim, nato a Tirana (Albania) il giorno 20 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lami Haziz Ndricim è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2001.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 86 del 27 marzo 2001 con la quale la provincia di Macerata designa la dott.ssa Maria Luigia Cerolini consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Maria Luigia Cerolini allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva della provincia di Macerata;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luigia Cerolini è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di CEROLINI MARIA LUIGIA

Dichiara:

di avere conseguito nell'anno scolastico 1975/1976 la maturità scientifica con la votazione di 60/60;

di essersi laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Macerata nell'anno accademico 1981/1982 riportando la votazione di 110/110 lode; di avere preso servizio di ruolo quale vincitrice di concorso pubblico, presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni della provincia di Macerata in data 2 aprile 1984 e di aver ricoperto tale ruolo con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo (settima qualifica funzionale) fino al 1997 di essere stata poi assegnata senza soluzione di continuità all'ufficio turismo attività amministrativa e di ricoprire a tutt'oggi il ruolo di responsabile dell'ufficio con collocazione contrattuale nella fascia D, categoria D2;

di essere iscritta dal 26 maggio 1990 all'ordine dei giornalisti delle Marche elenco pubblicisti;

di aver conseguito nel 1990 la qualifica professionale di operatrice di sviluppo quale consigliera di parità tra uomo e donna con il punteggio di 100/100 a seguito di un corso di 800 ore con esame finale e periodo di stage a Bruxelles, corso autorizzato dalla giunta regionale con atto n. 3931 del 26 giugno 1989;

di aver svolto fina dalla costituzione del centro documentazione e promozione donna della provincia di Macerata avvenuta nel 1987 le funzioni di segretaria e di ricoprire a tutt'oggi tale incarico per il centro trasformato dal consiglio provinciale in commissione pari opportunità;

di essere stata nominata dal Ministero del lavoro con decreto del 10 dicembre 1997 consigliera di parità in seno alla commissione circoscrizionale per l'impiego di Macerata e di ricoprire a tutt'oggi tale nomina.

01A10018

DECRETO 27 agosto 2001.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 34/1997 dell'8 agosto 1997 del dirigente della direzione provinciale del lavoro di Cremona, con il quale è stato costituito — per il quadriennio 1997/2001— il comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del sopra citato art. 35, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori autonomi devono essere designati rispettivamente dalle confederazioni e federazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti nella provincia;

Valutato che le federazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti operanti nella provincia di Cremona sono:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

F.A.B.I. sindacato autonomo bancari;

Tenuto conto, altresì, che nella provincia di Cremona risultano operare le seguenti associazioni sindacali di settore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi:

Associazione degli industriali della provincia di Cremona;

Associazioni piccole e medie industrie della provincia di Cremona;

Collegio imprese edili ed affini della provincia di Cremona;

A.B.I. - Associazione bancaria italiana;

Associazione artigiani della provincia di Cremona;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

Associazione autonoma artigiani cremaschi;

Libera associazione artigiani di Crema;

Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Cremona;

Associazione del commercio del turismo e dei servizi di Crema e circondario;

Confesercenti;

Libera associazione agricoltori cremonesi;

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Cremona;

Confederazione italiana agricoltori;

Federazione nazionale agricoltura;

A.P.I.M.A.;

U.N.C.I. - Unione nazionale cooperative italiane;

Lega nazionale cooperative e mutue;

Confcooperative - Unione provinciale di Cremona;

Associazione generale cooperative italiane;

Condiderato, inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive;

4) rilevazione degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute in applicazione dei criteri sopra indicati, risultano mag-

giormente rappresentative nella provincia di Cremona le seguenti organizzazioni sindacali che, in quanto tali, sono state quindi interpellate:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacale lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

F.A.B.I. - Sindacato autonomo bancari;

per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi:

Associazione degli industriali della provincia di Cremona;

Libera associazione agricoltori cremonesi;

ABI - Associazione bancaria italiana;

Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Cremona;

Associazione artigiani della provincia di Cremona;

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Cremona;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni pubbliche interessate;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Cremona è composto da:

1) sig. Bottarelli Giovanni;

2) sig. Demaria Giuseppe;

3) sig. Galetti Giovanni;

4) sig.ra Lancisi Giuliana;

5) sig. Rapazioli Tarcisio,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato;

6) sig. Somenzi Lino,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

7) sig. Foglio Luigi;

8) sig. Penci Mario;

9) sig. Scalisi Giuseppe,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio;

10) sig. Mandelli Massimo,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni;

11) sig. Carini rag. Giovanni,

in rappresentenza dei dirigenti d'azienda dipendenti;

12) sig. Attianese dott. Carlo,

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

13) sig. Vezzoni dott. Guido,

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

14) sig. Guarneri rag. Marco Tiziano,

in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazioni;

15) sig. Spoldi p.a. Luigi,

in rappresentanza dei coltivatori diretti;

16) sig. Villa Ermes,

in rappresentanza dei lavoratori autonomi dell'artigianato;

17) sig. Marcenaro Paolo,

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del commercio.

Sono componenti di diritto, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni pubbliche:

18) direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

19) direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

20) dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 27 agosto 2001

Il direttore: FILOSA

01A10046

DECRETO 27 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Gardenia edilizia a r.l.», in Loano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 19 giugno 2001 trasmesso con nota n. 2264 del 2 agosto 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«Gardenia edilizia a r.l.» - via Garibaldi n. 104 - Loano (Savona), B.U.S.C. n. 1044-262086, registro imprese n. 15430.

Savona, 27 agosto 2001

Il direttore: SAVOIA

01A10047

DECRETO 27 agosto 2001.

Costituzione della commissione speciale del comitato I.N.P.S. di Cremona, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il proprio decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriermio 2001/2005;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989 richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Marcenaro Paolo, presidente (associazione commercianti);

sig. Michelotti rag. Federico, membro (associazione commercianti);

sig. Pisacane rag. Antonio, membro (associazione commercianti);

sig. Boni dott. Stefano, membro (Confesercenti);

sig. Baroni Giulio, membro (associazione commercianti di Crema e circondario);

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

Cremona, 27 agosto 2001

Il direttore: FILOSA

01A10053

DECRETO 30 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giorgio a r.l.», in Tione degli Abruzzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «S. Giorgio a r.l.», con sede sociale in Tione degli Abruzzi, B.U.S.C. n. 2142/950, costituita per rogito del notaio Magnante Trecco Federico in data 6 settembre 1996, repertorio n. 15210, iscritta al n. 86699 del tribunale di L'Aquila.

L'Aquila, 30 agosto 2001

p. *Il direttore:* CELESTINI

01A10026

DECRETO 30 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Zirella a r.l.», in Villetta Barrea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «La Zirella a r.l.», con sede in Villetta Barrea (L'Aquila), B.U.S.C. n. 1838/228419, costituita per rogito del notaio Golia Silvana in data 18 giugno 1987, repertorio n. 7238, iscritta al n. 1651 del tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 30 agosto 2001

p. *Il direttore:* CELESTINI

01A10027

DECRETO 30 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agrileader a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Agrileader a r.l.», con sede sociale in L'Aquila, B.U.S.C. n. 1395/193257, costituita per rogito del notaio Trecco Domenico in data 31 luglio 1982, repertorio n. 149861, iscritta al n. 1960 del tribunale di L'Aquila.

L'Aquila, 30 agosto 2001

p. *Il direttore:* CELESTINI

01A10028

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 maggio 2001.

Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle università degli studi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede che il trattamento economico dei direttori amministrativi delle università sia «determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica»;

Visto il decreto ministeriale n. 915 del 9 maggio 2000 con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro istruttorio per il preventivo esame delle problematiche correlate all'individuazione di specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle università;

Tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il predetto gruppo di lavoro;

Ritenuto di dover procedere alla definizione del provvedimento previsto dal citato art. 8, comma 1, della legge n. 370/1999;

Decreta:

Il trattamento economico dei direttori amministrativi delle università deve essere determinato in conformità dei seguenti criteri e parametri:

1) Vengono individuate n. 4 fasce parametrali in relazione ai criteri di valutazione indicati nella seguente tabella:

Fascia	F.F.O. comprensivo della quota di riequilibrio (in milioni)	Studenti	N. dipendenti	Corsi di studio attivati	Presenza di: strutture di eccellenza facoltà di medicina centro residenziale
Prima	fino a 100.000	fino a 10.000	fino a 500	≥ 10	
Seconda	da 100.000 a 150.000	da 10.000 a 15.000	da 500 a 1.000	≥ 20	
Terza	da 150.000 a 300.000	da 15.000 a 40.000	da 1.000 a 2.000	≥ 30	
Quarta	oltre 300.000	oltre 40.000	oltre 2.000	≥ 40	

2) L'afferenza alla relativa fascia avverrà in presenza di almeno tre dei cinque parametri rappresentati nella suindicata tabella.

3) La base economica parametrale di partenza, corrispondente alla posizione di vertice di un dirigente del comparato università, comprensiva dell'indennità di posizione, viene quantificata in L. 130.000.000, con i seguenti correttivi:

a) per ciò che attiene alla prima fascia, la base parametrale di cui al precedente punto 2) sarà incrementata di un importo fisso L. 6.500.000 (pari al 5% della stessa base) per ogni prametro raggiunto;

b) la misura del trattamento delle fasce successive, si ottiene incrementando del 25% la misura piena della fascia precedente;

c) indipendentamente dalla fascia di afferenza, per ogni parametro mancante, oltre il terzo, la misura corrispondente viene ridotta del 5%.

4) In linea con i principi in materia di trattamento economico posti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993 ai direttori amministrativi delle università compete una retribuzione legata ai risultati conseguiti pari al 20% del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna fascia dal presente decreto.

5) L'applicazione dei criteri e parametri stabiliti nei precedenti punti avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 6

01A10141

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante, per le regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4), che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 21 giugno 1995, n. 149, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 recante «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Molise, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 settembre 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A10049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DELIBERAZIONE del 21 giugno e del 5 luglio 2001.

Disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

DELIBERA
il seguente regolamento:

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA
E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Autonomia finanziaria

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in base alle norme del presente regolamento, emanando altresì le opportune direttive generali e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

Art. 2.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. Il relativo progetto è predisposto dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, unitamente ad una relazione illustrativa comprendente la programmazione triennale della spesa, in base agli indirizzi di massima forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, entro il 15 luglio di ciascun anno, il segretario generale ed i segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa il progetto di bilancio predisposto dal loro ufficio. Il progetto di bilancio e la relazione illustrativa sono sottoposti, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, al parere del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

3. Il progetto è trasmesso, entro il 31 ottobre, al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.

4. Entro il 31 dicembre il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva definitivamente il bilancio preventivo, che viene trasmesso a cura del Presidente del Consiglio di presidenza ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

5. In casi di particolare necessità, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può autorizzare con proprio decreto l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, suddiviso in tre distinti centri di responsabilità, uno per il Consiglio di Stato, uno per i tribunali amministrativi regionali e l'altro per le spese comuni, la cui titolarità è attribuita rispettivamente al segretario delegato per il Consiglio di Stato, al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, ed al segretario generale, espone le entrate e le spese per il funzionamento rispettivamente del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e delle attività comuni, in coerenza con i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e con i criteri fissati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilità economica. Il segretario generale convoca periodiche riunioni di coordinamento con i segretari delegati per l'esame collegiale dell'andamento della spesa e per lo studio di ipotesi programmatorie.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti una specifica denominazione, e sono classificate secondo le seguenti categorie:

cat. I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

cat. II: entrate eventuali;

cat. III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

4. Le spese sono ripartite in tre unità previsionali di base come definite dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, corrispondenti ai suddetti tre centri di responsabilità. Le spese sono altresì ripartite, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ai fini della gestione e rendicontazione, in capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spese, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio discrezionale della spesa medesima.

5. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo indicate in apposito allegato al bilancio di previsione.

6. Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a più centri di responsabilità sono gestite dal segretario generale.

7. In apposito capitolo è iscritto il fondo di riserva, per un importo non superiore al 4 per cento delle spese correnti; per ogni centro di responsabilità è istituito un fondo di cassa.

8. Confluisce nel fondo di riserva anche l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario nell'esercizio pre-

cedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione relativamente alle somme non impegnate.

Art. 4.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono disposte con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su proposta del segretariato generale, sentiti i dirigenti amministrativi per quanto di rispettiva competenza. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su proposta del segretario generale sentiti i segretari delegati.

2. Le delibere di variazione di bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

3. Nell'ambito dello stesso centro di responsabilità possono essere disposte le variazioni compensative previste dall'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dispone la variazione e ne informa per la ratifica il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella prima riunione utile.

Capo II

CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 6.

Conto finanziario

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.

2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli secondo la struttura divisa in tre centri di responsabilità adottata per il bilancio di previsione e in armonia con i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura dell'Ufficio centrale di bilancio e della ragioneria.

4. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme incassate dalla Tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;

f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le eventuali economie di gestione;

h) i residui perenti.

5. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.

Art. 7.

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 8.

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni patrimoniali relativi al Consiglio di Stato e beni patrimoniali relativi ai tribunali amministrativi regionali, predisposto dall'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria, è redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 9.

Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario è compilato dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto Ufficio, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili ed aver riscontrato che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondono con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di Tesoreria, trasmette al collegio dei revisori, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, lo schema del conto, unitamente ad una relazione illustrativa. Il collegio dei revisori esprime il proprio parere entro il giorno 30 dello stesso mese.

3. Entro il 31 maggio successivo l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa lo schema del conto, unitamente alla relazione ed al parere acquisito.

4. Il conto è approvato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del segretario generale, ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 10.

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è istituito un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale.

2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.

3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al secondo comma trasmettono all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.

4. Il centro compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento) ed alla Tesoreria centrale una copia dell'estratto conto giornaliero. La Tesoreria centrale preleva mensilmente le somme affluite sul conto corrente postale, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 19 e trasmette la relativa quietanza all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.

5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 febbraio 1989, n. 99, e 10 ottobre 1996, n. 525, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto previsto dalla direttiva 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al rilascio. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dirigenti dei predetti uffici comunicano all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo complessivo delle marche annullate nel corso del mese precedente.

Art. 11

Disciplina delle spese

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni.

2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di un programma coerente con le indicazioni della relazione illustrativa di cui all'art. 2, secondo comma.

3. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, per le spese superiori ai cinquecento milioni (IVA compresa) — nell'ipotesi in cui non si ricorra a convenzioni e contratti quadro di cui al successivo art. 41 — è sentita una commissione consultiva, costituita con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato e composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere, da un dirigente e da un funzionario amministrativo. I componenti della commissione durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

4. La commissione verifica la regolarità delle procedure e la convenienza di ciascuna spesa.

Art. 12.

Fasi della spesa

1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:

a) assunzione degli impegni;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

2. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 13.

Assunzione degli impegni

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarità della documentazione, della esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della spesa;

b) le modalità di esecuzione della spesa;

c) l'importo previsto;

d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;

e) l'indicazione del creditore.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa, di cui agli articoli 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.

4. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria non può comunque dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio ovvero che siano da imputare ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa.

5. Gli uffici competenti devono comunicare all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. l6, primo comma, del presente regolamento. Gli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.

Art. 14.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, è effettuata dagli ordinatori di spesa individuati con atto dei segretari delegati e del segretario generale, ciascuno per la parte di competenza, fermo il disposto dell'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

2. I provvedimenti di spesa riguardanti il personale di magistratura sono adottati dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, ciascuno per il personale appartenente ai rispettivi istituti di competenza.

Art. 15.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di cui all'articolo precedente con l'emissione di un ordine di pagare, che deve indicare:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;

c) oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA;

f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;

g) la modalità di estinzione del titolo di spesa;

h) la data di emissione;

i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;

j) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;

k) la data di esigibilità.

2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa, devono essere inoltrati all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria che, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile della spesa, provvederà a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi della spesa e ad immettere i dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 19 per i pagamenti a favore di terzi.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria segnala ai segretari delegati ed al segretario generale, per le spese di rispettiva competenza, eventuali irregolarità amministrative o contabili prima di immettere i dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici.

4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per

la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresì applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Art. 16.

Spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali

1. Il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ed i presidenti delle sezioni staccate, in relazione alle disponibilità finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali informa gli altri componenti dell'ufficio del segretariato della giustizia amministrativa. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva detto piano annuale di ripartizione dei fondi. I presidenti delle Sezioni staccate sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi assegnati, salvo l'esercizio da parte del presidente dei tribunali amministrativi regionali del potere di avocazione con provvedimento congruamente motivato.

2. Il piano è trasmesso dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali all'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria per le previste annotazioni contabili.

3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 è, in base alle disponibilità finanziarie sottoposto a revisione quadrimestrale, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.

Art. 17.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I cassieri di cui all'art. 20, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Dopo il 31 dicembre, non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità dell'esercizio precedente.

Art. 18.

Gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta dell'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e sentito il consiglio di amministrazione, un capitolo aggiunto.

3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

Art. 19.

Servizio di tesoreria

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato. A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è trasferito al conto corrente intestato alla giustizia amministrativa, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesoreria provinciale, l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, i mandati informatici estinti.

3. Il responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne dà formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, affinché questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

4. Per i mandati informatici che le banche o le poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non è stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 544-*bis* delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.).

5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al precedente comma l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalità del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonché le modalità con le quali detto pagamento deve essere effettuato.

Art. 20.

Gestione fondo di cassa

1. Il segretario generale ed i segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, possono delegare al cassiere del Consiglio di Stato ed ai funzionari all'uopo designati la gestione delle minute spese non oltre il limite del 10% dei fondi ripartiti, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Può essere altresì delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente autorizzati.

2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

3. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

4. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.

5. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario, tramite il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.

Art. 21.

Verifiche sulla gestione di cassa

1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, può disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresì, apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.

3. Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dai cassieri, uno è conservato dal direttore dell'Ufficio centrale di bilancia e ragioneria e l'altro è trasmesso agli ordinatori della spesa.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esitono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.

Capo IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22.

Consegnatari

1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile.

2. Ai consegnatari è affidata:

a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;

b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreto, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.

Art. 23.

Inventario e classificazione dei beni

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio, all'inizio dell'esercizio finanziario le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantità o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalità dell'art. 25.

3. L'inventario del patrimonio librario è tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonché dei responsabili delle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali.

4. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun anno finanziario e viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. È sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

6. L'inventario è redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria per la redazione della situazione patrimoniale.

7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico è utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.

Art. 24.

Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilità pubblica.

4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

Contabilità degli oggetti di consumo

1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilità degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.

2. Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

Art. 26.

Vigilanza sull'attività dei consegnatari

1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. Almeno annualmente deve essere verificata la corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali; i risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali.

2. Alla fine di ogni esercizio e nei casi di cambiamento del consegnatario il responsabile della vigilanza effettua una verifica delle scritture con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo.

Art. 27.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nei precedenti articoli del capo IV si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Capo V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 28.

Procedure di acquisizione di beni e servizi

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni.

3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienza e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

4. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale.

Art. 29.

Stipula dei contratti

1. Il segretario generale, i segretari delegati e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali, ciascuno per la parte di competenza, individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e provvedono mediante apposito atto, all'approvazione dei medesimi.

2. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta è sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I medesimi contratti sono soggetti alle formalità fiscali previste per gli atti pubblici.

3. I contratti stipulati con procedura negoziata possono essere formati mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali. In tal caso è nella facoltà del responsabile che ha stipulato l'atto richiederne l'iscrizione in repertorio, con l'osservanza delle prescritte formalità fiscali.

Art. 30.

Procedure contrattuali

1. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura «aperta».

3. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non dispongono nell'ambito della propria organizzazione, il relativo incarico è conferito anche a professionalità estranee all'amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.

Art. 31.

Procedura «aperta»

1. Nella procedura «aperta» tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 32.

Procedura «ristretta»

1. Nella procedura «ristretta» sono individuate, anche mediante apposita preselezione, le imprese che per capacità tecnica ed economico-finanziaria sono in grado di assicurare l'esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi regionali.

2. Ai concorrenti selezionati sarà trasmesso il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto, con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, la relativa offerta.

3. Per il regolare svolgimento della procedura ristretta è necessaria l'acquisizione di almeno due offerte valide.

Art. 33.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara, in relazione alla natura delle prestazioni di servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso;

b) l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa ove si ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte, elementi ulteriori rispetto al solo prezzo;

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi.

Art. 34.

Procedura «negoziata»

1. Si provvede con la procedura «negoziata» nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi cornpresi quelli del settore informatico e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare per particolari esigenze funzionali;

e) quando all'acquisto di beni o servizi si debba provvedere con urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta ovvero con particolari modalità imposte da motivi di sicurezza. Tali circostanze devono essere indicate con idonea motivazione nelle premesse del contratto o nel decreto di approvazione dello stesso;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica.

2. Nei casi indicati nelle lettere *a)* e *f)* del comma 1 è necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi.

Art. 35.

Ufficiale rogante

1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima nominato, all'inizio di ogni anno, ufficiale rogante dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, su proposta dei dirigenti amministrativi per quanto di rispettiva competenza.

2. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 36.

Servizi in economia

1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, può essere attuato nei seguenti casi e fino all'importo massimo di lire 300 milioni, IVA compresa:

a) per spese per lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonché dei relativi impianti, infissi e manufatti;

b) per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per l'organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni, conferenze, incontri di studio ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali;

c) per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;

d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche, informatiche e relativa manutenzione e riparazione;

e) per spese relative al funzionamento degli uffici;

f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

h) per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

j) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

k) per spese postali, telefoniche e telegrafiche;

l) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

m) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;

n) per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

o) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni;

p) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di lire 10 milioni, al netto dell'IVA;

q) in caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura, il servizio o l'opera nel termine previsto dal contratto;

r) ove si renda necessario il completamento, non previsto da contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;

s) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno della salute pubblica.

Art. 37.

Modalità per l'esecuzione dei lavori e provviste

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 36, ove non ricorrano le ipotesi di cui al disposto dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 20 milioni, IVA compresa. È consentito, altresì il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi, potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di 100 milioni, al netto dell'IVA.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di

provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.

5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente responsabile ed è immediatamente esecutiva.

Art. 38.

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato, da una apposita commissione nominata dal segretario generale, dai segretari delegati e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, ciascuno per quanto di competenza. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse la commissione può essere integrata con personale esterno di elevata capacità tecnica.

Art. 39.

Collaudi e verifiche

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale in servizio presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali nonché da personale estraneo all'amministrazione comunque in possesso della competenza necessaria, designato dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza. Può farsi ricorso ad organi tecnici di altre amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture di beni particolarmente complessi. Le commissioni di aggiudicazione o di collaudo, in caso di contratti aventi ad oggetto beni e servizi che attengono allo svolgimento dell'attività istituzionale e abbiano un elevato contenuto tecnico possono essere coadiuvate ove del caso da magistrati amministrativi, nominati dal segretario generale.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del contratto.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 50 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente responsabile dell'ordinazione dei lavori e delle forniture. Per importi compresi tra 50 e 100 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da una commissione all'uopo nominata.

5. Per i lavori eseguiti in economia, fino all'importo massimo di lire 10 milioni al netto dell'IVA, il certificato di regolare esecuzione può essere emesso dal personale addetto a seguire l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 40.

Antimafia

1. Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di antimafia.

Art. 41.

Limiti all'attività contrattuale

1. Le disposizioni relative all'attività contrattuale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali si applicano all'acquisto di beni e servizi non previsti nelle convenzioni e contratti quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 42.

Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. È istituito presso il Consiglio di Stato l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a cui è preposto un dirigente. Il predetto ufficio cura gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attività amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

2. All'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria debbono essere comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal primo comma, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;

b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;

c) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile;

d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 19, secondo comma, del presente regolamento;

e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale;

g) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;

h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 21 e 26 del presente regolamento, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;

i) trasmettere mensilmente al collegio dei revisori l'elenco dei titoli di spesa;

j) esaminare i rendiconti prodotti dal cassiere e dai funzionari delegati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 43.

Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.

2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:

a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;

c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;

d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli;

e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene altresì scritture sistematiche per la rilevazione della consistenza iniziale, delle variazioni e della consistenza finale degli elementi patrimoniali.

Art. 44.

Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, e da due membri iscritti all'albo dei revisori contabili. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, durano in carica quattro anni e non possono esser confermati.

2. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e patrimoniale, svolgendo, ove lo ritenga opportuno, le necessarie verifiche con la collaborazione del direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria;

b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto finanziario, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili, e alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale;

c) può effettuare il riscontro degli atti relativi alle procedure contrattuali e formulare proprie osservazioni.

Art. 45.

Relazione del collegio dei revisori

1. Nella relazione del collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il collegio riferisce, altresì, sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti e dalle verifiche eventualmente effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 46.

Questioni interpretative

1. Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato generale della giustizia amministrativa eventuali questioni relative ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su iniziativa del segretariato generale della giustizia amministrativa, può emanare direttive su questioni interpretative che investono situazioni di carattere generale.

Art. 47.

Norme finali e di prima applicazione

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attività amministrativo-contabile dovrà essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica.

2. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Dipartimenti provinciali del tesoro - Ragionerie provinciali dello Stato.

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 non si applicano i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2001 le norme contenute nel regolamento approvato con delibera del 26 ottobre 2000, fatta salva la previsione di cui al comma successivo.

2. Entrano immediatamente in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento le disposizioni concernenti la predisposizione del bilancio preventivo, nonché le modifiche tecniche al regolamento di cui al comma 1, contenute negli articoli: 3, comma 6, limitatamente alla costituzione di un fondo di cassa presso l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa; 8, comma 1; 9, comma 2; 13, commi 2, lettera *e)*, e 4 ; 15; 17, comma 2; 19, commi 2, 4 e 5; 20; 21; 23, commi 1 e 5; 26, comma 1; 42, comma 3; 44, comma 2, lettera *a)*; 45, comma 2. Sono altresì immediatamente abrogati gli articoli 15, commi 3 e 4; 20, comma 4; 42, comma 3, lettera *a)*; del regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore nella sua interezza il 1° gennaio 2002.

Così deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 21 giugno e del 5 luglio 2001.

Roma, 21 giugno e 5 luglio 2001

Il presidente: LASCHENA

01A9978

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del dott. Giuseppe Ambrosio a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2001 il dott. Giuseppe Ambrosio è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, fino al 31 marzo 2002.

Ulteriore conferma del dott. Giancarlo Trevisone a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 2001 il dott. Giancarlo Trevisone è stato ulteriormente confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta), fino al 31 dicembre 2001.

01A9976 - 01A9977

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migranal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 471 del 12 luglio 2001

Medicinale: MIGRANAL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - (Varese) strada statale 233, km 20,5 - 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di fabbricazione del principio attivo (distinta dalla tipo I n. 12) senza modifica delle specifiche del prodotto finito (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo con conseguente modifica delle procedure di prova della materia prima e modifica delle procedure di prova degli intermedi impiegati nella sintesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 032321010 - 1 flacone 1,5 ml soluzione endonasale 12 spruzzi dose 0,5 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 032321010 - 1 flacone 1,5 ml soluzione endonasale 12 spruzzi dose 0,5 mg varia «5,5 mg/ml spray nasale, suluzione» 1 flacone 1,3 ml con nebulizzatore.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eufans»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 487 del 16 luglio 2001

Medicinale: EUFANS.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, n. 47 - 00144 Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la richiesta relativa alla modifica quantitativa degli eccipienti ed alla modifica quali-quantitativa, degli aromi, che viene così modificata:

da: principio attivo: invariato;

eccipienti ed aromi: polisorbato 80 25 mg, xanthan gum 75 mg, silice precipitata 200 50 mg, sodio amido glicolato 75 mg, lattosio 1546 mg, aspartame 25 mg, aroma pesca/albicocca polvere 26 mg, aroma passion fruit polvere 26 mg, aroma melone polvere 26 mg, latte magro polvere 1526 mg;

a: principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 80 25 mg, xanthan gum 75 mg, sodio amido glicolato 75 mg, silice precipitata 200 16 mg, lattosio 1546 mg, aspartame 25 mg, aroma albicocca polvere 25 mg, aroma pesca polvere 25 mg, aroma passion fruit polvere 26 mg, aroma melone polvere 50 mg, aroma fior di latte polvere 20 mg, latte magro polvere 1492 mg.

Relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 027810035 - «600 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 027810047 - «600 mg granulato per sospensione orale», 10 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diseon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 506 del 19 luglio 2001

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard n. 7 - 20143 Italia, codice fiscale n. 11654150157.

Medicinale: DISEON.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la richiesta relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti da:

per la confezione 025447018:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, sorbitolo soluzione speciale (Karion 83), eritrosina (E 127);

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi q.b. a 100 mg, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, eritrosina (E 127), sorbitolo soluzione speciale (Anidrisorb 85/70);

Per la confezione 025447020 da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, sorbitolo soluzione speciale (Karion 83), giallo arancio;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi q.b. a 100 mg, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, giallo arancio, sorbitolo soluzione speciale (Anidrisorb 85/70).

Resta invariato il periodo di validità relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025447018 - 30 capsule 0,25 mcg;

A.I.C. n. 025447020 - 30 capsule 1 mcg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, si autorizza la modifica della denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025447018 - 0,25 mcg capsule molli - 30 capsule;

A.I.C. n. 025447020 - 1 mcg capsule molli - 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10023

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto decreto n. 480 del 23 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa n. 130 Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Medicinale: NIMESULIDE.

Confezione A.I.C. n. 033048012/G - «100 mg compresse» 30 compresse.

Confezione A.I.C. n. 033048024/G - «200 mg compresse» 15 compresse.

Confezione A.I.C. n. 033048036/G - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Confezione A.I.C. n. 033048048/G - «200 mg supposte» 10 supposte.

È ora trasferito alla società: Teva Pharma Italia S.r.l, con sede in viale G. Richard n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Produzione, confezionamento e controlli: sono autorizzate le modifiche delle varie fasi di produzione come segue:

«compresse» da Bayer S.p.a., viale delle Groane n. 126, Garbagnate Milanese (Milano) a Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in via Dante Alighieri n. 71 - Sanremo, per quanto riguarda le operazioni di produzione e confezionamento e l'officina farmaceutica Get S.r.l., con sede in via L. Ariosto n. 17 - Sanremo per l'effettuazione delle fasi di controllo qualità;

«bustine» da Bayer S.p.a., viale delle Groane n. 126, Garbagnate Milanese (Milano) a Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in via Dante Alighieri n. 71, Sanremo per l'esecuzione delle operazioni di produzione in bulk, l'officina farmaceutica Get S.r.l., con sede in via L. Ariosto n. 17, Sanremo, per l'effettuazione delle fasi di controllo qualità del bulk, e Lamp S. Prospero S.p.a., con sede in via della Pace n. 25/A, S. Prospero S/S (Modena), per le operazioni di confezionamento e controllo;

«supposte» da Bayer S.p.a., viale delle Groane n. 126, Garbagnate Milanese (Milano) a Lamp S. Prospero S.p.a., con sede in via della Pace, 25/A, S. Prospero S/S (Modena), per le operazioni di produzione completa ed i controlli.

Per il medicinale sopra citato, sospeso per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina di produzione, decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10025

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpha D3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 510 del 23 luglio 2001

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Mijdrecht, Industrieweg 23, P.O. box 217, c.a.p. 3640 AE, Olanda (NL), codice fiscale.

Medicinale: ALPHA D3.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B 13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la richiesta relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti da:

confezione n. 029008012:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, sorbitolo soluzione speciale, eritrosina (E 127);

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, eritrosina (E 127), sorbitolo soluzione speciale (Anidrisorb 85/70);

confezione n. 029008024:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, sorbitolo soluzione speciale, eritrosina (E 127);

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto, acido citrico anidro, propile gallato, d,l-alfa-tocoferolo, olio di arachidi, gelatina, glicerolo 85%, sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, eritrosina (E 127), sorbitolo soluzione speciale (Anidrisorb 85/70).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029008012 - 30 capsule 0,25 mg;

A.I.C. n. 029008024 - 30 capsule 1 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, a denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 029008012 - 0,25 mcg capsula molle - 30 capsule;

A.I.C. n. 029008024 - 1 mcg capsula molle - 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10024

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ikestatina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 519 del 26 luglio 2001

Medicinale: IKESTATINA.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre n. 2 - 22079 Villa Guardia (Como).

Variazione AIC: modifica della classificazione ai fini della fornitura.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 027013059 «3000» - 1 flacone liofilizzato 3 mg + fiala solvente.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già autorizzate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027013046 «250» flacone liofilizzato 250 mcg + fiala solvente varia in: «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flacone da 250 mcg + 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 027013059 «3000» flacone liofilizzato 3 mg + fiala solvente varia in: «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flacone da 3 mg + 1 fiala da 2 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etaxene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 520 del 26 luglio 2001

Medicinale: ETAXENE.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara).

Variazione A.I.C.: modifica della classificazione ai fini della fornitura.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 027102021 1 fiala liofilizzata 3 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già autorizzate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027102019 1 flacone liofilizzato 250 mcg + fiala solvente 2 ml varia in: «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flacone da 250 mcg + 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 027102021 1 fiala liofilizzata 3 mg varia in: «3 mg polvere per soluzione iniettabile», 1 fiala.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10021

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651215/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77